



**COMUNE DI MONASTIR**  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



**REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE  
E LA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTI  
CIMITERO COMUNALE**



**STUDIO GAIAS**  
architettura e ingegneria  
www.studiogaias.com

**MACOMER**, Via Giovanni XXIII, n°9  
T +39 0785 72124 - F +39 0785 602641

**CAGLIARI**, Via Roma, n°231  
T +39 070 7513273 - F +39 0785 602641

**Arch. Sebastiano GAIAS**  
*progettista incaricato*

*Gruppo di lavoro:*  
Ing. Giuseppe GAIAS  
Geom. Mauro CASU  
Arch. Debora SOLINAS  
Geol. Michele CORONA

Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Elisabetta FLORIS

Il Sindaco:  
Dott.ssa Luisa MURRU

**D**

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Data: MAGGIO 2018

Resp. Progetto: S. Gaias

Archivio: 18\_841\_REV PREL

Elaborazione:

File:

Elaborato:

Rev.: 1 del:

Agg. 1 del:



**COMUNE DI MONASTIR**

**Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale e la revisione  
del progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione ed  
ampliamenti Cimitero Comunale**

**Regolamento Cimiteriale**

## **INDICE**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
CAPO I     DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1.   Oggetto .....	5
Articolo 2.   Competenze.....	5
Articolo 3.   Responsabilità.....	5
Articolo 4.   Servizi gratuiti e a pagamento .....	5
Articolo 5.   Atti a disposizione del pubblico.....	5
CAPO II     DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI .....	6
Articolo 6.   Depositi di osservazione e obitori .....	6
CAPO III    FERETRI .....	6
Articolo 7.   Deposizione della salma nel feretro.....	6
Articolo 8.   Verifica e chiusura dei feretri .....	6
Articolo 9.   Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	6
Articolo 10.  Fornitura gratuita di feretri .....	7
Articolo 11.  Piastrina di riconoscimento.....	7
CAPO IV     TRASPORTI FUNEBRI.....	8
Articolo 12.  Modalità del trasporto e percorso .....	8
Articolo 13.  Trasporti funebri .....	8
Articolo 14.  Trasporti gratuiti e a pagamento .....	8
Articolo 15.  Norme generali per i trasporti .....	8
Articolo 16.  Riti religiosi.....	9
Articolo 17.  Trasferimento di salme senza funerale .....	9
Articolo 18.  Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività .....	9
Articolo 19.  Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	9
Articolo 20.  Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	10
Articolo 21.  Trasporti all'estero o dall'estero .....	10
Articolo 22.  Trasporto di ceneri e resti .....	10
TITOLO II - CIMITERI .....	11
CAPO I     CIMITERI.....	11
Articolo 23.  Elenco cimiteri.....	11
Articolo 24.  Disposizioni generali – Vigilanza .....	11
Articolo 25.  Reparti speciali nel cimitero.....	11
Articolo 26.  Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	11
CAPO II     DISPOSIZIONI GENERALI E NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE <sup>12</sup>	
Articolo 27.  Disposizioni generali.....	12
Articolo 28.  Piano regolatore cimiteriale .....	12
Articolo 29.  Norme generali per la realizzazione delle tipologie di sepoltura.....	14
CAPO III    INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	16
Articolo 30.  inumazione .....	16

**Regolamento Cimiteriale**

Articolo 31. Cippo.....	16
Articolo 32. Tumulazione.....	16
Articolo 33. Deposito provvisorio.....	16
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	17
Articolo 34. Esumazioni ordinarie.....	17
Articolo 35. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	17
Articolo 36. Esumazione straordinaria.....	17
Articolo 37. Estumulazioni.....	17
Articolo 38. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	18
Articolo 39. Raccolta delle ossa.....	18
Articolo 40. Oggetti da recuperare.....	18
Articolo 41. Disponibilità dei materiali.....	18
CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI.....	19
Articolo 42. Orario.....	19
Articolo 43. Disciplina dell'ingresso.....	19
Articolo 44. Divieti speciali.....	19
Articolo 45. Riti funebri.....	19
Articolo 46. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	19
Articolo 47. Fiori e piante ornamentali.....	20
Articolo 48. Materiali ornamentali.....	20
TITOLO III - CONCESSIONI.....	21
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	21
Articolo 49. Sepolture private.....	21
Articolo 50. Durata delle concessioni.....	21
Articolo 51. Modalità di concessione.....	21
Articolo 52. Uso delle sepolture private.....	22
Articolo 53. Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	22
Articolo 54. Costruzione dell'opera – Termini.....	23
CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	23
Articolo 55. Revoca.....	23
Articolo 56. Decadenza.....	23
Articolo 57. Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	23
Articolo 58. Estinzione.....	24
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	25
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	25
Articolo 59. Accesso al cimitero.....	25
Articolo 60. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri.....	25
Articolo 61. Responsabilità – Deposito cauzionale.....	25
Articolo 62. Recinzione aree – Materiali di scavo.....	26
Articolo 63. Introduzione e deposito di materiali.....	26

**Regolamento Cimiteriale**

Articolo 64. Orario di lavoro.....	26
Articolo 65. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	26
Articolo 66. Vigilanza.....	26
Articolo 67. Obblighi e divieti per il personale cimiteriale .....	26
CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI .....	27
Articolo 68. Funzioni – Licenza.....	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	28
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE .....	28
Articolo 69. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	28
Articolo 70. Mappa cimiteriale .....	28
Articolo 71. Annotazioni in mappa .....	28
Articolo 72. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	28
Articolo 73. Schedario dei defunti.....	28
CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI .....	29
Articolo 74. Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	29
Articolo 75. Cautele.....	29
Articolo 76. Responsabile del servizio di polizia mortuaria .....	29
Articolo 77. Concessioni pregresse .....	29
Articolo 78. Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio...	30
Articolo 79. Determinazione tariffe.....	30
SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA .....	31

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I      DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1.    Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D:P:R: 10 /9/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2.    Competenze**

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

#### **Articolo 3.    Responsabilità**

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4.    Servizi gratuiti e a pagamento**

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra questi sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art 17/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14;
- e) l'inumazione in campo comune;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5.    Atti a disposizione del pubblico**

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi supporto

---

**Regolamento Cimiteriale**

cartaceo informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) copia del presente regolamento;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Articolo 6. Depositi di osservazione e obitori**

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 7. Deposizione della salma nel feretro**

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 8. Verifica e chiusura dei feretri**

(1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma a cui all'art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) Il particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura chi è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Articolo 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2. e superiore a cm.3;

---

**Regolamento Cimiteriale**

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990 N.285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27,28,29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in un altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se nel caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Articolo 10. Fornitura gratuita di feretri**

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### **Articolo 11. Piastrina di riconoscimento**

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso**

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, del deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, alvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Articolo 13. Trasporti funebri**

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **Articolo 14. Trasporti gratuiti e a pagamento**

- (1) I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti:
  - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.10, la sosta lungo il percorso;
  - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
- (2) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

### **Articolo 15. Norme generali per i trasporti**

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, salvo sia stata imbalsamata.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.  
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia

## **Regolamento Cimiteriale**

in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Articolo 16. Riti religiosi**

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

### **Articolo 17. Trasferimento di salme senza funerale**

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Articolo 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto

## **Regolamento Cimiteriale**

alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art.13/1. (\*)

(8) per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 20. Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### **Articolo 21. Trasporti all'estero o dall'estero**

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato.

### **Articolo 22. Trasporto di ceneri e resti**

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce all'Autorità di cui agli artt.27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 23. Elenco cimiteri**

(1) Ai sensi dell'art.337 del T.U. Delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

#### **Articolo 24. Disposizioni generali – Vigilanza**

(1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 25. Reparti speciali nel cimitero**

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, son a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 26. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

(1) Nel cimitero, alvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

- di persone nate nel Comune;

- di persone che vi abbiano avuto la residenza in vita per almeno cinque anni;

- di persone su richiesta di parete fino al V grado, residente nel Comune

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

---

## **CAPO II     DISPOSIZIONI GENERALI E NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Articolo 27. Disposizioni generali**

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. n° 285.
- (3) Il Piano determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. n° 285 del 1990 e dal successivo art. 29.

### **Articolo 28. Piano regolatore cimiteriale**

- (1) Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio in riferimento al DPR n° 285 del 1990 e della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24-06-93.
- (2) Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.
- (3) Il Piano Regolatore Cimiteriale è esteso a tutta la zona di salvaguardia cimiteriale del Comune di Monastir, rappresentata nella planimetria di inquadramento elaborato n° 6.2 del Piano regolatore cimiteriale.
- (4) Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito dai seguenti elaborati:

1	Relazione illustrativa, tecnica quadro economico riassuntivo	
2	Relazione tecnico-sanitaria	
3	Relazione geologica e idrogeologica	
4	Documentazione fotografica	
5	Stralcio PUC	rapp. 1: 2000
6.1	Fascia di rispetto cimiteriale	rapp. 1: 1000
6.2	Decreto riduzione fascia di rispetto cimiteriale	

### **A - STATO ATTUALE**

A1.	Planimetria inquadramento urbano stato attuale	rapp. 1: 500
A2.	Planimetria e profilo	rapp. 1: 200
A3.	Profili	rapp. 1: 200
A4.	Tipologie di sepolture e servizi cimiteriali	rapp. 1: 200

### **B - PROGETTO**


B1.	Planimetria di inquadramento urbano di progetto	rapp. 1: 500
B2.	Planimetria	rapp. 1: 200
B3.	Profili	rapp. 1: 200
B4.	Tipologie di sepolture e servizi cimiteriali	rapp. 1: 200
B5.	Fasi di realizzazione dell'intervento	rapp. 1: 500
B6.	Tipologia di sepoltura 1 – tumulazione in loculi tipo 1	rapp. 1: 50/5
B7.	Tipologia di sepoltura 2 – tumulazione in loculi tipo 2	rapp. 1: 50/5
B8.	Tipologia di sepoltura 3 – tumulazione in loculi tipo 3	rapp. 1: 50/5
B9.	Tipologia di sepoltura .4 – tombe a terra tipo 1	rapp. 1: 50/5
B10.	Tipologia di sepoltura .5 – tombe a terra tipo 2	rapp. 1: 50/5
B11.	Tipologia di sepoltura .6 – ossari	rapp. 1: 50/5
B12.	Impianto di smaltimento acque bianche, smaltimento acque nere,	rapp. 1: 500
C1.	Calcolo sommario della spesa	
C2.	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza	
D	Regolamento cimiteriale	

**Regolamento Cimiteriale**

(5) Il Piano Regolatore Cimiteriale individua la destinazione d'uso delle aree e degli edifici secondo l'articolazione qui di seguito riportata:

**a. distribuzione dei lotti**

Nel Piano sono dimensionate (D.P.R. n°285 del 10-09-90 e Circolare 24 giugno 1993 n°24) e delimitate, sulla base dei fabbisogni, le singole tipologie di sepoltura con l'individuazione architettonica degli spazi previsti all'interno dei diversi comparti del cimitero (come da elaborati B di Progetto).



**Schema comparti del cimitero**

All'interno dei lotti sono individuate le seguenti tipologie di sepoltura (come da elaborato B4):



Tumulazioni individuali in loculi




Campi per la sepoltura a tumulazione in tombe binate



Cellette ossario - nicchie cinerarie



Campi per inumazioni



Schema generale di individuazione delle nuove sepolture

#### b. singoli servizi

In riferimento alla legislazione vigente, nel cimitero, il Piano individua e dimensiona spazi o zone destinate ai seguenti servizi (come da elaborato B4):

- custode;
- camera mortuaria;
- sala per autopsie / deposito osservazione;
- ossario comune;
- cappella;
- servizi igienici (donne, uomini e persone con capacità ridotte);
- isole ecologiche – stoccaggio rifiuti speciali - spazio scarico, carico materiali - deposito.

(6) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

#### Articolo 29. Norme generali per la realizzazione delle tipologie di sepoltura

(1) Le differenti tipologie di sepoltura saranno realizzate per fasi /lotti sulla base del cronoprogramma indicato nell'elaborato "B5 - Fasi di realizzazione dell'intervento".

##### (2) Tipologia di sepoltura 1 - tumulazioni in loculi tipo 1

La realizzazione delle sepolture per tumulazione in loculi di tipo 1 viene individuata all'interno del 2° recinto ampliamento – Ambito B così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Sono previste n° 8 batterie da 108 posti salma ciascuna.

Ogni batteria è costituita da due blocchi di loculi prefabbricati in C.A.V. organizzati su tre livelli e intervallati da una pensilina metallica per l'ombreggiatura. I loculi sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

I muri terminali di ogni batteria, realizzati con blocchi di cls e rivestiti in lastre di pietra di Orosei, contengono su di un lato una fontana in pietra di Orosei granigliata su tutti i lati a vista e sull'altro

una panca rivestita in pietra di Orosei granigliata su tutti i lati a vista così come indicato nell'elaborato di progetto "B6 Tipologia di sepoltura 1 – tumulazione in loculi tipo 1".

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura, relativamente a tecniche costruttive e materiali impiegati, si dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli elaborati B- progetto.

**(3) Tipologia di sepoltura 2 - tumulazioni in loculi tipo 2**

La realizzazione delle sepolture per tumulazione in loculi di tipo 2 viene individuata all'interno del 2° recinto ampliamento – Ambito A così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Sono previste n° 6 batterie da 36 posti salma ciascuno.

Ogni batteria è costituita da un blocco di loculi prefabbricati in C.A.V. organizzati su tre livelli. I loculi sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura, relativamente a tecniche costruttive e materiali impiegati, si dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli elaborati B- progetto.

**(4) Tipologia di sepoltura 3 - tumulazioni in loculi tipo 3**

La realizzazione delle sepolture per tumulazione in loculi di tipo 3 viene individuata all'interno del 1° recinto ampliamento così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Sono previste n° 96 tumulazioni a completamento delle batterie di loculi esistenti. Ogni batteria è costituita da un blocco di loculi prefabbricati in C.A.V. organizzati su tre livelli. I loculi sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

Tale tipologia di sepoltura dovrà essere realizzata in continuità alle finiture e materiali impiegati per la costruzione delle batterie delle tumulazioni in loculi esistenti.

**(5) Tipologia di sepoltura 4 - tumulazioni in tombe binate tipo 1**

La realizzazione delle sepolture per tumulazione in tombe binate viene individuata all'interno del recinto storico così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Nel recinto storico sono previste n° 38 tumulazioni.

Tale tipologia è costituita da un blocco di due loculi prefabbricati in cls organizzati su un livello. I loculi sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura, relativamente a tecniche costruttive e materiali impiegati, si dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli elaborati B- progetto.

**(6) Tipologia di sepoltura 4 - tumulazioni in tombe binate tipo 2**

La realizzazione delle sepolture per tumulazione in tombe binate viene individuata all'interno del recinto storico e del 2° recinto ampliamento ambito A così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Nel 2° recinto ampliamento ambito A sono previste n° 160 tumulazioni.

Tale tipologia è costituita da un blocco di loculi prefabbricati in cls organizzati su due livelli. I loculi sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura, relativamente a tecniche costruttive e materiali impiegati, si dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli elaborati B- progetto.

**(7) Tipologia di sepoltura 5 - cellette ossario / nicchie cinerarie**

La realizzazione delle sepolture in cellette ossario viene individuata all'interno del 2° recinto ampliamento – Ambito A così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Sono previste n° 2 batterie da 136 celle ossari ciascuna.

Ogni batteria è costituita da un blocco di celle ossario prefabbricati in cemento armato vibrato monoblocco disposte su quattro file orizzontali.

Le celle ossario sono realizzati in conformità a tutte le normative di legge in materia di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. N° 24/93 Min. Sanità, linee guida della Regione Autonoma Sardegna).

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura, relativamente a tecniche costruttive e materiali

impiegati, si dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli elaborati B- progetto.

#### **(8) Tipologia di sepoltura 6 – campi per inumazioni**

La realizzazione dei campi per le inumazioni viene individuata all'interno del 2° recinto ampliamento così come indicato nell'elaborato B- Progetto.

Nel 2° recinto ampliamento ambito A sono previste n° 7 sepolture per inumazione di altre religioni

Nel 2° recinto ampliamento ambito B sono previste n° 28 sepolture per inumazione.

Nella realizzazione di tale tipologia di sepoltura si dovrà fare riferimento alle prescrizioni stabilite all'articolo 32 del presente regolamento cimiteriale.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 30. inumazione**

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella dei 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Articolo 31. Cippo**

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma di successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portare un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

#### **Articolo 32. Tumulazione**

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,35, larghezza 080m, altezza m. 0,70. a detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 .

#### **Articolo 33. Deposito provvisorio**

## **Regolamento Cimiteriale**

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) *per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;*
  - b) *per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*
  - c) *per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.*
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi.
- (4) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 34. Esumazioni ordinarie**

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 35. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

- (1) È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

### **Articolo 36. Esumazione straordinaria**

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 37. Estumulazioni**

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato

## **Regolamento Cimiteriale**

o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.
- (5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.
- (8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 38. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa sistemazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) I costi delle esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono a carico dei richiedenti. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n.2704, e successive modificazioni.

### **Articolo 39. Raccolta delle ossa**

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura.

### **Articolo 40. Oggetti da recuperare**

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 41. Disponibilità dei materiali**

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo

## **Regolamento Cimiteriale**

dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato di alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 42. Orario**

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### **Articolo 43. Disciplina dell'ingresso**

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) Per i motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

### **Articolo 44. Divieti speciali**

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

### **Articolo 45. Riti funebri**

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dal luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Articolo 46. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e

## **Regolamento Cimiteriale**

contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono premesse citazione in altre lingue.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art 78.

(6) si consente il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

### **Articolo 47. Fiori e piante ornamentali**

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Articolo 48. Materiali ornamentali**

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.46 in quanto applicabili.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 49. Sepolture private**

- (1) Per le sepolture private, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.
- (3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
- (4) il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria [cui è affidata l'istruttoria dell'atto].
- (7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - *la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;*
  - *la durata;*
  - *la/e persona/e;*
  - *le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);*
  - *l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;*
  - *gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.*

#### **Articolo 50. Durata delle concessioni**

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- (2) La durata è fissata:
  - a) *in [99] anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;*
  - b) *in [99] anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;*
  - c) *in [99] anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.*
- (3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

#### **Articolo 51. Modalità di concessione**

- (1) La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, dell'art. 49, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a

---

**Regolamento Cimiteriale**

terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di:

- quel richiedente, di età superiore ai 60 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
- sia il coniuge superstite del defunto o parente fino al 4° grado oppure persona legata al "de cuius" da vincoli affettivi;
- le altre richieste verranno valutate di volta in volta dal Responsabile del servizio.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi di cui al II, III, comma, dell'art.49, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

### **Articolo 52. Uso delle sepolture private**

(1) Salvo quanto già previsto dall'art.50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta al titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno [tre] anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione del Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigente del Cimitero.

### **Articolo 53. Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costituire od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

---

**Regolamento Cimiteriale**

- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

**Articolo 54. Costruzione dell'opera – Termini**

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 60 ed alla esecuzione delle opere relative entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

**CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Articolo 55. Revoca**

(1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**Articolo 56. Decadenza**

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 48, comma 3;

c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

**Articolo 57. Provvedimenti conseguenti la decadenza**

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

**Regolamento Cimiteriale**

(2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**Articolo 58. Estinzione**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10/9/1990 n.285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I      IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 59. Accesso al cimitero**

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente al Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art.44.

#### **Articolo 60. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri**

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del servizio, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

#### **Articolo 61. Responsabilità – Deposito cauzionale**

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di

eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

#### **Articolo 62. Recinzione aree – Materiali di scavo**

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 63. Introduzione e deposito di materiali**

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.  
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Articolo 64. Orario di lavoro**

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 65. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- (1) Il sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 66. Vigilanza**

- (1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

#### **Articolo 67. Obblighi e divieti per il personale cimiteriale**

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno di cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno

## **Regolamento Cimiteriale**

*dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*

*b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;*

*c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*

*d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;*

*e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.*

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Articolo 68. Funzioni – Licenza**

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I      DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 69. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune, previo consenso del Consiglio Comunale, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti"

#### **Articolo 70. Mappa cimiteriale**

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 71. Annotazioni in mappa**

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

*a) generalità del defunto o dei defunti;*

*b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;*

*c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;*

*[opzionale]*

*d) le generalità del concessionario o dei concessionari;*

*e) gli estremi del titolo costitutivo;*

*f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;*

*g) la natura e la durata della concessione;*

*h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;*

*i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.*

#### **Articolo 72. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 55 – 56 del DPR 10/9/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 73. Schedario dei defunti**

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art.71, terrà annotati in

## Regolamento Cimiteriale

ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

a) *le generalità del defunto;*

b) *il numero di sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.71.*

## CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 74. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed i rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme di Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art.53 hanno decorrenza a partire da [un] anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### Articolo 75. Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### Articolo 76. Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del T.U.E.L. suindicato.

### Articolo 77. Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art.74 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Articolo 78. Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

(1) Per le concessioni sussistenti priva dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

**Articolo 79. Determinazione tariffe**

La competenza relativa alla determinazione delle tariffe di concessione e dei termini e modalità di pagamento è della Giunta Comunale.

## **SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

### PARTE I – CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- Euro \_\_\_\_\_ al mq. (primi 2 metri); i successivi Euro \_\_\_\_\_ al mq.

2) Concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

- Euro \_\_\_\_\_ cad.

3) Concessione del diritto d'uso di cellette ossario e nicchie cinerarie.

- Euro \_\_\_\_\_ cad.

4) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 99 anni dalla tumulazione come da seguente schema:

- Attualizzare costo loculo;

- Sottrarre dal costo loculo attualizzato \_\_\_\_\_ (coeff. ISTAT) per ciascun anno, dalla data di assegnazione alla data odierna;

- Dalla restante somma sottrarre ulteriormente Euro \_\_\_\_\_ per ogni anno pagato;

- Si ottiene così la somma da versare per la perpetuità;

- Nel caso in cui il loculo sia stato costruito a spese dell'assegnatario, verrà concesso un "bonus" pari al \_\_\_\_\_ % della somma da pagare.